



Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali
Ravello

Territori della Cultura

Rivista on line Numero 48 Anno 2022

Iscrizione al Tribunale della Stampa di Roma n. 344 del 05/08/2010

Numero Speciale

*Effetti delle guerre
sul patrimonio
culturale
dei territori*



Comitato di redazione	5
 Effetti delle guerre sul patrimonio culturale dei territori	
<u>Alfonso Andria Il patrimonio immateriale resiste anche alla guerra</u>	10
<u>Pietro Graziani I beni culturali tra due fuochi</u>	14
<u>Cosimo Risi Il fardello del conflitto sulle idee</u>	18
<u>Roberto Nadalin Conservazione vs distruzione nella Fotografia</u>	22
<u>Corrado Bonfanti La storia insegna, ma l'uomo non impara</u>	28
<u>Giuseppe Di Vietri Distruzione del patrimonio culturale ucraino ed esclusione della Russia dall'UNESCO: un'ipotesi percorribile?</u>	34
<u>Renata Finocchiaro Il Patrimonio Mondiale in Pericolo: il ruolo della Lista UNESCO per i beni minacciati dai conflitti</u>	42
<u>Luciano Monti, Caterina D'Ubaldi, Camilla Pieroni, Lorenzo Sagnimeni L'Arte in guerra: dalla Donna in Oro di Klimt ai capolavori trafugati del Getty Museum</u>	54
<u>Vincenzo Pascale Guerre e Monumenti</u>	60
<u>Piero Pierotti Il Campo Santo di Pisa. 1944-2019</u>	62
<u>Marie-Paule Roudil La protection du patrimoine culturel en cas de conflits armés</u>	70
<u>Daniela Tisi, Angelica Piras Il carattere della <i>politeía</i> ucraina. Tra autodeterminazione e lotta per la memoria</u>	82
<u>Elena Sinibaldi Il patrimonio culturale in emergenza: scenari di salvaguardia e stato di diritto</u>	84
<u>Sergio Valentini Guerra alla Cultura: Distruzioni, Predazioni e Restituzioni</u>	92

Sommario



Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali
Ravello

Convenzione per la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato (L'Aja, 14 maggio)	98
Primo Protocollo alla Convenzione de L'Aja 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (14 maggio 1954)	112
Secondo protocollo alla Convenzione de L'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (26 marzo 1999)	116
Appendice	
Raccomandazioni Ravello Lab 2021	1



Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali
Ravello

Comitato di Redazione

Presidente: Alfonso Andria

andria.ipad@gmail.com

Direttore responsabile: Pietro Graziani

pietro.graziani@hotmail.it

Direttore editoriale: Roberto Vicerè

redazione@qaeditoria.it

Responsabile delle relazioni esterne:

Salvatore Claudio La Rocca

sclarocca@alice.it

Comitato di redazione

Claude Albore Livadie Responsabile settore
"Conoscenza del patrimonio culturale"

alborelivadie@libero.it

Jean-Paul Morel Archeologia, storia, cultura

moreljp77@gmail.com

Max Schvoerer Scienze e materiali del
patrimonio culturale
Beni librari,
documentali, audiovisivi

schvoerer@orange.fr

Francesco Caruso Responsabile settore
"Cultura come fattore di sviluppo"

francescocaruso@hotmail.it

Piero Pierotti Territorio storico,
ambiente, paesaggio

pieropierotti.pisa@gmail.com

Ferruccio Ferrigni Rischi e patrimonio culturale

ferrigni@unina.it

Dieter Richter Responsabile settore
"Metodi e strumenti del patrimonio culturale"
Informatica e beni culturali

dieterrichter@uni-bremen.de

Matilde Romito Studio, tutela e fruizione
del patrimonio culturale

matilderomito@gmail.com

Adalgiso Amendola Osservatorio europeo
sul turismo culturale

adamendola@unisa.it

Segreteria di redazione

Eugenia Apicella Segretario Generale
Monica Valiante

univeur@univeur.org

Progetto grafico e impaginazione

PHOM Comunicazione srls

Per consultare i numeri
precedenti e i titoli delle
pubblicazioni del CUEBC:
www.univeur.org - sezione
Mission

Per commentare
gli articoli:
univeur@univeur.org

Info

Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali
Villa Rufolo - 84010 Ravello (SA)
Tel. +39 089 857669 - 089 858195 - Fax +39 089 857711
univeur@univeur.org - www.univeur.org

Main Sponsor:



ISSN 2280-9376



Primo Protocollo alla Convenzione de L'Aja 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

(14 maggio 1954)

Le Alte Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

I

1) Ogni Alta Parte contraente si obbliga a impedire che da un territorio da essa occupato durante un conflitto armato, siano esportati beni culturali, quali sono definiti nell'articolo 1 della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aia il 14 maggio 1954.

2) Ogni Alta Parte contraente si obbliga a porre sotto sequestro i beni culturali importati sul suo territorio o provenienti direttamente o indirettamente da qualsiasi territorio occupato. Il sequestro sarà ordinato d'ufficio al momento dell'importazione, oppure, in difetto d'un tale provvedimento, a richiesta delle autorità del territorio occupato.

3) Ogni Alta Parte contraente si obbliga a consegnare alla fine delle ostilità alle autorità competenti del territorio precedentemente occupato i beni culturali che si trovano presso di essa, qualora siano stati esportati in violazione del principio del paragrafo 1. In nessun caso tali beni potranno essere tratti a titolo di riparazioni di guerra.

4) L'Alta Parte contraente che aveva l'obbligo d'impedire l'esportazione dei beni culturali dal territorio da essa occupato, deve risarcire i possessori in buona fede dei beni culturali che devono essere consegnati secondo il paragrafo precedente.

II

5) Cessate le ostilità, i beni culturali provenienti dal territorio di un'Alta Parte contraente e da essa depositati nel territorio di un'altra Alta Parte contraente, al fine di proteggerli contro i pericoli di un conflitto armato, saranno da quest'ultima consegnati alle autorità competenti del territorio di provenienza.

III

6) Il presente Protocollo recherà la data del 14 maggio 1954 e rimarrà aperto sino al 31 dicembre 1954 alla firma di tutti gli Stati invitati alla Conferenza adunata all'Aia dal 21 aprile 1954 al 14 maggio 1954.

7) a. Il presente Protocollo sarà sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari conformemente alle loro procedure costituzionali.

b. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

8) A contare dal giorno dell'entrata in vigore, il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di tutti gli Stati indicati nel paragrafo 6, che non l'abbiano firmato, e a quella di ogni altro Stato invitato ad aderirvi dal Consiglio esecutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. L'adesione avverrà con il deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore



generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

9) Gli Stati indicati nei paragrafi 6 e 8 potranno, al momento della firma, della ratificazione o dell'adesione, dichiarare che non saranno vincolati dalle disposizioni della Parte I o da quelle della Parte II del presente Protocollo.

10) a. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito di cinque strumenti di ratificazione.

b. Successivamente, esso entrerà in vigore, per ciascuna Alta Parte contraente, tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione.

c. Le condizioni previste negli articoli 18 e 19 della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aia il 14 maggio 1954⁴ daranno effetto immediato alle ratificazioni e adesioni depositate dalle Parti in conflitto prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. In questi casi, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura farà, per la via più rapida, le comunicazioni previste al paragrafo 14.

11) a. Gli Stati che sono parte nel Protocollo dalla sua entrata in vigore prenderanno, ciascuno per quanto lo concerne, tutti i provvedimenti richiesti affinché sia effettivamente applicato nel termine di sei mesi.

b. Questo termine sarà di sei mesi, a contare dal deposito dello strumento di ratificazione o di adesione, per tutti gli Stati che lo depositassero dopo l'entrata in vigore del Protocollo.

12) Al momento della ratificazione o dell'adesione, o in qualsiasi momento ulteriore, ogni Alta Parte contraente potrà dichiarare mediante notificazione al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che il presente Protocollo è applicabile all'insieme o ad uno qualsiasi dei territori di cui assicura le relazioni internazionali. La notificazione avrà effetto tre mesi dopo che sia stata ricevuta.

13) a. Ciascuna Alta Parte contraente avrà facoltà di disdire il presente Protocollo in nome suo o di quello di ogni territorio di cui assicura le relazioni internazionali.

b. La disdetta sarà notificata mediante uno strumento scritto, depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

c. La disdetta avrà effetto un anno dopo il ricevimento dello strumento. Se tuttavia, al termine di detto anno, la Parte che recede sia implicata in un conflitto armato, la disdetta è sospesa sino alla fine delle ostilità, ma, in ogni caso, fino a quando non siano ultimate le operazioni di rimpatrio dei beni culturali.

14) Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, informerà gli Stati menzionati nei paragrafi 6 e 8, e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratificazione, adesione o accettazione, menzionati nei paragrafi 7, 8 e 15, e delle notificazioni e disdette previste nei paragrafi 12 e 13.

15) a. Il presente Protocollo può essere riveduto a richiesta di più di un terzo delle Alte Parti contraenti.

b. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura convocherà a questo scopo una conferenza.



c. Gli emendamenti del presente Protocollo entreranno in vigore soltanto dopo che siano stati approvati a unanimità dalle Alte Parti contraenti rappresentate alla Conferenza e accettati da ciascuna delle Alte Parti contraenti.

d. L'accettazione, da parte delle Alte Parti contraenti, degli emendamenti approvati dalla Conferenza prevista nelle lettere b e c, sarà fatto mediante il deposito di uno strumento formale presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

e. Dopo l'entrata in vigore di emendamenti del presente Protocollo, solo il testo così modificato rimarrà aperto alla ratificazione o all'adesione.

Il presente Protocollo sarà registrato, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, presso il Segretariato delle Nazioni Unite, a richiesta del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a L'Aja, il 14 maggio 1954, in inglese, spagnolo, francese e russo, i cui testi fanno egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato nell'archivio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, e copie del quale, certificate conformi, saranno rimesse a tutti gli Stati menzionati nei paragrafi 6 e 8, e all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione del protocollo il 1° aprile 1989

Stati partecipanti	Ratificazione Adesione (A)		Entrata in vigore	
Albania	20 dicembre	1960 A	20 marzo	1961
Austria	25 marzo	1964	25 giugno	1964
Belgio	16 settembre	1960	16 dicembre	1960
Bielorussia	7 maggio	1967	7 agosto	1957
Birmania	10 febbraio	1956	7 agosto	1956
Brasile	12 settembre	1958	12 dicembre	1958
Bulgaria	9 ottobre	1958 A	9 gennaio	1959
Burkina Faso	4 febbraio	1987 A	4 maggio	1987
Camerun	12 ottobre	1961 A	12 gennaio	1962
Cecoslovacchia	6 dicembre	1957	6 marzo	1958
Cipro	9 settembre	1964 A	9 dicembre	1964
Cuba	26 novembre	1957	26 febbraio	1958
Ecuador	8 febbraio	1961	8 maggio	1961
Egitto	17 agosto	1955	7 agosto	1956
Francia	7 giugno	1957	7 settembre	1957
Gabon	4 dicembre	1961 A	4 marzo	1962
Ghana	25 luglio	1960 A	25 ottobre	1960
Giordania	2 ottobre	1957	2 gennaio	1958



Grecia	9 febbraio	1981	9 maggio	1981
Guinea	11 dicembre	1961 A	11 marzo	1962
India	16 giugno	1958	16 settembre	1958
Indonesia	26 luglio	1967	26 ottobre	1967
Iran	22 giugno	1959	22 settembre	1959
Iraq	21 dicembre	1967	21 marzo	1968
Israele	1° aprile	1958 A	1° luglio	1958
Italia	9 maggio	1958	9 agosto	1958
Jugoslavia	13 febbraio	1956	7 agosto	1956
Kampuchea	4 aprile	1962	4 luglio	1962
Kuwait	17 febbraio	1970 A	17 maggio	1970
Libano	1° giugno	1960	1° settembre	1960
Libia	19 novembre	1957	19 febbraio	1958
Liechtenstein	28 aprile	1960 A	28 luglio	1960
Lussemburgo	29 settembre	1961	29 dicembre	1961
Madagascar	3 novembre	1961 A	3 febbraio	1962
Malaisia	12 dicembre	1960 A	12 marzo	1961
Mali	18 maggio	1961 A	18 agosto	1961
Marocco	30 agosto	1968 A	30 novembre	1968
Messico	7 maggio	1956	7 agosto	1956
Monaco	10 dicembre	1957	10 marzo	1958
Nicaragua	25 novembre	1959	25 febbraio	1960
Niger	6 dicembre	1976 A	6 marzo	1977
Nigeria	5 giugno	1961 A	5 settembre	1961
Norvegia	19 settembre	1961	19 dicembre	1961
Paesi Bassi	14 ottobre	1958	14 gennaio	1959
Pakistan	27 marzo	1959 A	27 giugno	1959
Polonia	6 agosto	1956	6 novembre	1956
Rep. democratica tedesca	16 gennaio	1974 A	16 aprile	1974
Rep. federale di Germania*	11 agosto	1967	11 novembre	1967
Romania	21 marzo	1958 A	21 giugno	1958
San Marino	9 febbraio	1956	7 agosto	1956
Santa Sede	24 febbraio	1958 A	24 maggio	1958
Senegal.	17 giugno	1987 A	17 settembre	1987
Siria	6 marzo	1958	6 giugno	1958
Svezia	22 gennaio	1985 A	22 aprile	1985
Svizzera	15 maggio	1962 A	15 agosto	1962
Thailandia	2 maggio	1958 A	2 agosto	1958
Tunisia	28 gennaio	1981 A	28 aprile	1981
Turchia	15 dicembre	1965 A	15 marzo	1966
Ucraina	6 febbraio	1957	6 maggio	1957
Ungheria	16 agosto	1956 A	16 novembre	1956
Unione Sovietica	4 gennaio	1957	4 aprile	1957
Yemen (Aden)	6 febbraio	1970 A	6 maggio	1970
Zaire	18 aprile	1961 A	18 luglio	1961

* Il protocollo s'applica parimenti al Land Berlino.